

Il ddl sul lavoro autonomo: dalla tutela della dipendenza alla tutela della persona

di Orsola Razzolini
06 maggio 2016

Il DDL n. 2233 a firma Poletti, che al capo I introduce una tutela del lavoro autonomo, rappresenta una vittoria per l'associazione dei lavoratori autonomi ACTA e per i suoi fondatori, fra cui Anna Soru e Sergio Bologna, che da tempo sollecitano un mutamento di prospettiva: essi chiedono di non essere considerati né lavoratori autonomi semi-dipendenti, destinatari di protezioni minori (v. il caso dei lavoratori a progetto), né imprese la cui attività economica si incentra su un'organizzazione impersonale e non sulla persona e sui suoi bisogni esistenziali.

Nel DDL al centro della tutela è posto il lavoro autonomo puro. La ragione della tutela - che si articola nel mercato piuttosto che all'interno della dimensione contrattuale bilaterale - non è lo squilibrio di poteri, la "parasubordinazione" o la dipendenza economica, ma l'eseguire opere o servizi con lavoro prevalentemente o esclusivamente personale e fondare su questo la propria esistenza e la propria realizzazione professionale. Il

DDL si spinge finalmente oltre alla relazione bilaterale di potere per abbracciare dimensioni diverse e in particolare quella della persona. Emblematica in tal senso è la disposizione di cui all'art. 10, co. 2 che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni e la restituzione degli stessi al termine della malattia o dell'infortunio in rate mensili. Ancora, l'art. 11 - disposizioni in materia di tutela contro la malattia - prevede che l'indennità giornaliera dovuta agli iscritti alla gestione separata in caso di degenza ospedaliera sia corrisposta anche nel caso di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche (norma che prende spunto dalla vicenda di Daniela Fregosi di cui hanno parlato molti quotidiani).

In tema di lavoro autonomo si sono succedute nel passato recenti scelte legislative e proposte teoriche di grande interesse: penso al lavoro a progetto, introdotto con il d.lgs. 276/2003, e all'elaborazione del concetto di dipendenza economica, accolta in Spagna con la legge Ley 11 luglio 2007 (LETA). Sullo sfondo vi erano - e vi sono tuttora - le collaborazioni autonome coordinate e continuative (cosiddette co.co.co), definite dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.

Per meglio comprendere la questione è doverosa una piccola digressione. Secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dominante, i collaboratori coordinati e continuativi - destinatari essenzialmente delle norme in materia di processo del lavoro e di una disciplina contributiva accentrata nella gestione separata INPS - sono collaboratori autonomi, non subordinati, in quanto coordinati e non eterodiretti dal

committente. Ma qual è la differenza fra il potere di coordinamento del committente, compatibile con il lavoro autonomo, e il potere di eterodirezione che viceversa è tratto caratterizzante del lavoro subordinato? Resto personalmente convinta che questa sottile distinzione, introdotta negli anni settanta anche al fine di porre un freno alla tendenza espansiva della subordinazione avallata da una parte della giurisprudenza, sia una delle cause del dualismo del mercato del lavoro e dell'ingiustizia sociale che ne è conseguita. La distinzione fra coordinamento ed eterodirezione ha consentito, infatti, che una parte dei lavoratori della conoscenza, che certamente non necessitano di una stringente eterodirezione, venissero confinati nel mondo dell'autonomia e

dell'assenza delle protezioni. Sotto una diversa visuale, l'abuso delle collaborazioni autonome coordinate e continuative, strumento di agevole elusione delle tutele e dei costi del lavoro subordinato, ha inevitabilmente contribuito ad alimentare una visione solo patologica del lavoro autonomo, ignorandone la dimensione fisiologica. In altre parole, il legislatore si Ã¨ dovuto concentrare pressochÃ© esclusivamente sul problema di elaborare efficaci criteri selettivi del falso lavoro autonomo rispetto al lavoro autonomo genuino, trascurando le esigenze di regolazione di quest'ultimo.

A questa finalitÃ rispondeva, ad esempio, il lavoro a progetto che, nei fatti, non Ã¨ stato in grado di sortire appieno i risultati attesi poichÃ© finiva con l'assegnare la delicata funzione antielusiva ad un requisito, il progetto, che si Ã¨ rivelato ambiguo ed aleatorio. Prova ne sia che la Legge Fornero si Ã¨ premurata di introdurre una serie di indici spia, sotto forma di presunzioni assolute e relative, che hanno finito col rendere la legislazione in materia una foresta di rovi.

Da parte sua, la proposta sul lavoro autonomo economicamente dipendente guardava invece al lavoro autonomo in un'ottica regolativa, utilizzando la dipendenza economica quale criterio selettivo di alcune tutele e di alcuni limiti per il committente. La dipendenza economica non ha perÃ² ottenuto i risultati sperati in Spagna. In base ai dati del 2014 resi noti dal Servicio PÃºblico de Empleo TRADE, a fronte di una popolazione di lavoratori autonomi di diversi milioni, il numero di lavoratori autonomi economicamente dipendenti sarebbe inferiore a 16.000,00. Un numero assai superiore Ã¨ registrato, sempre per il 2014, dall'Instituto Nacional de EstadÃstica che parla di 258.000 lavoratori economicamente dipendenti: cifra che, in ogni caso, corrisponde soltanto al 12,5% del numero complessivo di lavoratori autonomi senza dipendenti che operano in regime di monocommittenza o quasi monocommittenza.

Ã¨ sempre l'associazione dei lavoratori autonomi a spiegare la ragione dell'insuccesso: la dipendenza economica riproduce, in piccolo, la funzione della subordinazione ricercando a tutti i costi un soggetto, il committente, sul quale traslare i rischi economici e sociali del lavoro e del non lavoro. Essa si traduce quindi in un netto appesantimento (anche burocratico) degli oneri del committente e in un conseguente svantaggio competitivo per il lavoratore che, nella pratica, sceglie quasi sempre di non dichiarare la propria condizione di dipendenza economica per non perdere il cliente. Non stupisce, dunque, che ACTA si sia piÃ¹ volte schierata contro questa proposta, sollecitando un mutamento di prospettiva: il lavoro autonomo non richiede tutele simili a quelle del lavoro subordinato, destinate ad operare nel rapporto contrattuale bilaterale e ad appesantire gli oneri del committente; esso richiede piuttosto tutele di carattere sociale piÃ¹ universale rivolte a rafforzarne e tutelarne la posizione nel mercato e nella societÃ .

Il DDL Poletti va in questa direzione. Ad eccezione di alcune tecniche di tutela che richiamano quelle proprie del lavoro subordinato (penso alla sospensione del rapporto obbligatoria in caso di malattia nei rapporti di lavoro autonomo continuativi: disposizione non per caso criticata dall'associazione ACTA), le restanti norme si concentrano sulla tutela della posizione economica, sociale e contrattuale del lavoratore autonomo nel mercato, introducendo il divieto di clausole abusive, la tutela contro il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali nonchÃ© favorendo la partecipazione dei lavoratori autonomi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in condizioni di paritÃ rispetto alle imprese. Si tratta di tecniche di tutela che, prendendo variamente spunto dalla disciplina in materia di subfornitura industriale o di affiliazione commerciale, mirano a tutelare il corretto funzionamento del mercato, correggendone i fallimenti, piuttosto che ad individuare un soggetto sul quale trasferire i rischi economici e sociali del lavoro.

Il DDL si completa, coerentemente, con l'importante precisazione che il coordinamento, che continua a poter essere un tratto caratterizzante del lavoro autonomo coordinato e continuativo, non può essere interpretato come potere unilaterale del committente, ma come attività svolta di comune accordo fra le parti contrattuali. La prospettiva di fondo, se vogliamo semplice e tradizionale, è quella della dicotomia secca: laddove vi sia lavoro autonomo non ci può essere un potere unilaterale; se tale potere esiste, non c'è autonomia ma subordinazione.

Si tratta di una prospettiva vecchia? Ormai superata?

Forse. Ma chiunque abbia viaggiato non può non aver notato come solo in Italia consulenti informatici e di marketing stabilmente

integrati in un'impresa, ingegneri IT, assegnisti di ricerca e dottorandi siano considerati lavoratori autonomi, con contributi pensionistici inferiori e ridotte tutele, laddove in molti altri paesi è pacifica la loro riconduzione al lavoro subordinato. Questi anni sembrano aver dimostrato che l'articolazione o rimodulazione delle tutele lungo il continuum

lavoro subordinato-lavoro autonomo, per quanto scientificamente stimolante, non riesca a fondarsi su criteri distintivi fra le forme di lavoro

sostanzialmente efficaci, finendo con l'alimentare l'ingiustizia sociale e la disparità di trattamento fra lavoratori di serie A, B, C, D.

Il DDL Poletti costituisce solo un primo piccolo passo

verso la comprensione e regolazione del fenomeno complesso e variegato del lavoro autonomo: un primo passo che, peraltro, ha subito un arresto quando dal DDL è improvvisamente scomparsa la norma che prevedeva che in materia di lavoro autonomo dovesse applicarsi il processo del lavoro, con

le sue procedure più snelle e i suoi tempi più rapidi, assai più idonei a rispondere alle esigenze del lavoratore autonomo, che dalla sua attività trae i mezzi necessari alla propria esistenza.